

Nella Scia-impresе ridotta l'autotutela degli uffici Pa

Alessandro Selmin

■ Maggiori certezze per chi deve utilizzare la Scia per avviare una **attività d'impresa** regolamentata da leggi specifiche (caso frequente nei settori dei servizi e del commercio) perché agli enti che ricevono la Scia e devono controllarla sono state poste limitazioni alla possibilità di bloccare l'attività.

Gli enti che non controllano la Scia entro 60 giorni solo in pochi casi avranno il potere di riesaminare i requisiti dichiarati dal segnalante e vietare, se non sussistono, la prosecuzione della attività.

E' questa la conseguenza di una modifica all'articolo 19 della legge 241/90 introdotta dall'articolo 25 della legge 164/14, lo sblocca Italia.

Prima della modifica il quadro normativo della Scia era il seguente:

● entro 60 giorni dal ricevimento della Scia l'ente competente, Comune, Camera di commercio e così via, deve (termine perentorio) controllare la dichiarazione sui requisiti previsti dalla legge di settore;

● se mancano requisiti, entro tale termine deve vietare l'inizio o la prosecuzione dell'attività, qualora il segnalante non regolarizzi la Scia;

● se l'ente effettua il controllo dopo il termine, anche di mesi o anni, e i requisiti sono ritenuti inesistenti, in tutto o in parte, può bloccare l'attività con gli strumenti della autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies (revoca) e 21-nonies (annullamento) che consentono all'ente una ampia discrezionalità;

● se il segnalante, al fine di dichiarare i requisiti, rilascia una autocertificazione falsa l'ente può vietare in qualsiasi momento la prosecuzione dell'impresa e il segnalante rischia una condanna penale;

● se i requisiti sono inesistenti, oltre alle conseguenze indicate nei punti precedenti, l'imprenditore incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalle norme di settore (se, per esempio, con la Scia si apre illegittimamente un negozio la sanzione va da 2.582 a 15.493 euro).

Tutti concordano che sono due i maggiori ostacoli che finora hanno penalizzato l'uso della Scia: le norme sui requisiti per iniziare una impresa sono spesso ambigue e applicate diversamente nei vari territori; il potere degli enti di rimettere in discussione l'impresa anche dopo anni.

L'articolo 25 della legge 164/14 stabilisce che l'ente che non ha controllato entro i 60 giorni, qualora successivamente accerti la carenza dei requisiti, può bloccare l'impresa solo se la Scia riguarda una attività che comporta «pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale».

La maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili e quindi gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall'invio della Scia, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l'autocertificazione non è falsa. È stato quindi pressoché neutralizzato il timore dell'autotutela ma chi ha compilato la Scia rimane nell'incertezza di aver interpretato e applicato correttamente la normativa del suo settore. Per evitare questi rischi occorre dare applicazione all'articolo 7 della direttiva sui servizi del 2006 dove si afferma che gli Stati forniscono agli imprenditori «in linguaggio semplice e comprensibile» informazioni sul modo in cui i requisiti per iniziare l'impresa «vengono generalmente interpretati e applicati».